

INFORMATIVA DPCM 24 OTTOBRE 2020 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il DPCM firmato il 24 ottobre 2020 rimarrà in vigore fino al **24 novembre 2020**.

Le principali novità del Decreto sono di seguito illustrate.

SONO SOSPESSE:

- Tutte le attività di parchi tematici e di divertimento;
- Tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
- Tutte le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Tutti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e anche spazi all'aperto;
- Tutte le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto comprese quelle conseguenti cerimonie civili e religiose;
- Tutte le attività di convegno e congresso.

TUTTE LE ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO DEVONO all'ingresso delle attività esporre un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, al fine di garantire tra gli utenti una distanza interpersonale di almeno un metro.

Si ricorda che per gli esercizi commerciali con superficie dei locali fino a 40 m² possono essere presenti un massimo di due operatori e un cliente contemporaneamente (Allegato 11 DPCM 24/10/2020).

ATTIVITA' DI RISTORAZIONE /ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE

- è consentito l'attività dalle ore 05.00 alle ore 18.00.
- dalle ore 18.00 alle ore 24.00 resta consentita la ristorazione con **consegna a domicilio e asporto** (con divieto di consumo sul posto o nelle immediate vicinanze).
- è consentito un **massimo di 4 persone per tavolo** (il numero può essere superiore, se e solo se, tutte le persone al tavolo sono conviventi tra di loro);
- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande presenti in ospedali, aeroporti e aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade.

VENETO: PARTICOLARITA'

Attività dei servizi di ristorazione per lavoratori in trasferta

In attuazione della lett. ee) dell'art. 1, comma 9, del DPCM 24.10.2020, per i lavoratori in trasferta per più giorni è consentita l'effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all'attività di somministrazione, senza limite di orario. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell'orario predeterminato, suddiviso in turni, ove non ospitati in strutture alberghiere con ristorante. L'esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.

TRENTINO: PARTICOLARITA'

Centrale unica di risposta: numero europeo 112

Sul territorio della Provincia Autonoma di Trento è istituito il numero unico d'emergenza 112.

Incontri in luoghi pubblici

Divieto d'incontro per più di 6 persone in luoghi pubblici

Uffici aperti al pubblico

È possibile accedere ad uffici aperti al pubblico solo previo appuntamento

Obbligo di esporre in ingresso cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nell'ufficio.

Convegni, congressi

Fermo restando la sospensione di convegni, congressi ed altri eventi come indicato dal DPCM 24 ottobre 2020, sono consentiti in presenza le attività di formazione professionale, comprese quelle in cui si riconoscono crediti formativo-professionali.

Attività dei servizi di ristorazione

Ad integrazione di quanto disposto dal DPCM 24 ottobre 2020:

- le attività presso i bar, gelaterie e pasticcerie sono consentite dalle ore 05.00 alle ore 20.00;
- per tutte le altre attività di ristorazione è possibile l'esercizio della propria attività dalle ore 05.00 alle ore 22.00.
- **dalle ore 18.00 alle ore 24.00** resta consentita la ristorazione con **consegna a domicilio e asporto** (con divieto di consumo sul posto o nelle immediate vicinanze).
- è consentito un **massimo di 4 persone per tavolo** (il numero può essere superiore, se e solo se, tutte le persone al tavolo sono conviventi tra di loro);
- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande presenti in ospedali, aeroporti e aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade.

Attività di commercio al dettaglio

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio nelle giornate di domenica.

Non si applica a farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie

INFORMATIVA ATTIVITÀ PRODUTTIVE DPCM 24 OTTOBRE 2020 E ORDINANZA REGIONALE 623 DEL 21 OTTOBRE 2020

Il DPCM del 24 ottobre 2020 rimarrà in vigore fino al **24 novembre 2020**.

L'ordinanza della Regione Lombardia n. 623 del 21/10/2020 integra e aggiorna l'Ordinanza n. 620 del 16/10/2020. La validità delle Ordinanze è fino al 13 novembre 2020.

Si ricorda che le limitazioni date dalla Regione Lombardia, più restrittive rispetto alle indicazioni del DPCM in vigore, seppur precedenti, rimangono valide.

Le principali novità del Decreto sono di seguito illustrate.

SONO SOSPESE:

- Tutte le attività di parchi tematici e di divertimento;
- Tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
- Tutte le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Tutti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e anche spazi all'aperto;
- Tutte le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto comprese quelle conseguenti cerimonie civili e religiose;
- Tutte le attività di convegno e congresso.

TUTTE LE ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO DEVONO all'ingresso delle attività esporre un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, al fine di garantire tra gli utenti una distanza interpersonale di almeno un metro.

Si ricorda che per gli esercizi commerciali con superficie dei locali fino a 40 m² possono essere presenti un massimo di due operatori e un cliente contemporaneamente (Allegato 11 DPCM 24/10/2020).

ATTIVITA' DI RISTORAZIONE /ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE

- **è consentito l'attività dalle ore 05.00 alle ore 18.00.**
- **dalle ore 18.00 alle ore 23.00** resta consentita la ristorazione con **consegna a domicilio e asporto** (con divieto di consumo sul posto o nelle immediate vicinanze).
- **è consentito un massimo di 4 persone per tavolo** (il numero può essere superiore, se e solo se, tutte le persone al tavolo sono conviventi tra di loro);
- **restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande presenti in ospedali, aeroporti e aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade.**

Si ricordano in seguito i punti focali dell'Ordinanza Regionale:

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO

Su tutto il territorio della Regione Lombardia dalle ore 23.00 alle ore 05.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora e residenza. Il lavoratore che esegue spostamenti in orario notturno deve produrre autodichiarazione* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

*Scaricare modello allegato di autocertificazione.

PER TUTTE LE REALTÀ LAVORATIVE

- Obbligatorio la rilevazione della temperatura corporea ai lavoratori prima dell'accesso al luogo di lavoro e se durante l'attività lavorativa il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. **Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza e i contatti lavorativi al medico competente.** Il medico competente provvede alla segnalazione all'azienda sanitaria locale e procede agli interventi del caso. Il lavoratore comunica in ogni caso al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente;
- il lavoratore che prende servizio in autonomia, in assenza del datore di lavoro o preposti (a titolo esemplificativo: manutentore automunito che si reca direttamente dal cliente senza passare dalla sede aziendale, autista di autocarri ecc.) deve rilevare la temperatura corporea al proprio domicilio e tempestivamente comunicare eventuale sintomatologia COVID – 19 al suo datore di lavoro che attuerà le misure di cui al punto precedente;
- è fortemente raccomandato la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti prima dell'accesso. **Per esercizi commerciali e esercizi di somministrazione al pubblico di cibi e bevande è obbligatorio la rilevazione della temperatura a tutti gli utenti che accedono agli spazi aziendali;**
- obbligatorio indossare i Dispositivi di Protezione Individuale a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività;
- devono essere favorite le riunioni (con clienti utenti interni o esterni) in modalità a distanza;
- **è consentita l'attività di formazione per:**
 - scuole materna, primarie, secondarie ed università (o equivalenti riconosciuti dai Ministeri di competenza);
 - scuole guida e patenti /corsi abilitanti riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture;
 - **corsi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;**
 - qualifiche *leFP*.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:

- grandi strutture di vendita;
- esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

- generi alimentari;
- alimenti e prodotti per animali domestici;
- prodotti cosmetici e per l'igiene personale;
- prodotti per l'igiene della casa;
- piante e fiori e relativi prodotti accessori;
- farmacie e parafarmacie;
- tabaccherie e rivendite di monopoli.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il ____ . ____ . ____
a _____ (____), residente in _____
(____), via _____ e domiciliato/a in _____
(____), via _____, identificato/a a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____
in data ____ . ____ . ____ , utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;
- di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- **che lo spostamento è determinato da:**
 - ☐ - **comprovate esigenze lavorative;**
 - ☐ - **motivi di salute;**
 - ☐ - **altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;**
(specificare il motivo che determina lo spostamento): _____

- **che lo spostamento è iniziato da** (indicare l'indirizzo da cui è iniziato) _____;
- _____;
- **con destinazione** (indicare l'indirizzo di destinazione) _____;
- _____;
- **in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:** _____.

Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia